



Gli atti in Ordine

venerdì 9 e sabato 10 maggio 2014

avv. Giovanni Vaglio

avv. Raffaella Veniero

Consiglio Nazionale Forense - Roma, via del Governo Vecchio, 3

L'attività del COA nell'attuale quadro normativo

Il punto di partenza

A

La natura giuridica
Del COA

B

LEGGE 31
dicembre
2012, n. 247
Art.24.

C

Art. 24.
Ente pubblico
non
economico





L'attività del COA nell'attuale quadro normativo

Il punto di partenza



Art. 24.
Ente pubblico
non
economico

3. Il CNF e gli ordini circondariali **sono enti pubblici non economici a carattere associativo** istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. **Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge,** e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

L'attività del COA nell'attuale quadro normativo

Approfondimento

- La decisione della S.C. Cassazione, prima sezione n. 21226 del 14.10.2011; la legge professionale n. 247/2012, art. 24, comma 3;
- la sentenza Tar Lazio, sezione terza *quater*, con la decisione n. 224 del 2013 (Cassa forense) e la sentenza Consiglio di Stato n. 6014 del 2013 (Cassa forense);
- la sentenza della Corte di Giustizia U.E. sez. V. del 12 settembre 2013 (*causa C.- 526/11- Pres. Von Danwits, rel. Svaby, IVD GmbH & Co, KG c. Arztekkammer Westfalen – Lippe*);
- la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in *G.U* n. 255 del 30 ottobre 2013), art. 2, comma 2 e 2 bis;
- la normativa in tema di *spending review*: considerazioni sull'applicabilità (o meno) ai COA

L'attività del COA nell'attuale quadro normativo

Corte di Cassazione prima sezione n. 21226 del 14.10.2011

“la qualità di ente pubblico non economico di esso ricorrente non avrebbe comportato come conseguenza la sua sottoposizione al controllo successivo di gestione, e la motivazione sul punto sarebbe tautologica; sarebbe impropria la riconducibilità della raccolta di contributi e tasse da parte degli associati alla categoria degli strumenti pubblicistici, essendo viceversa gli stessi espressione di un sistema di autofinanziamento;”

L'attività del COA nell'attuale quadro normativo

ESPERIENZE
A
CONFRONTO
2014

INCONTRI PER
CONSIGLIERI
DEGLI ORDINI FORENSI

Corte di Giustizia U.E. sez. V. del 12 settembre 2013 (causa C.- 526/11- Pres. Von Danwits, rel. Svaby, IVD GmbH &Co, KG c. Arztekammer Westfalen - Lippe)

l'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31.3. 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa a) né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, b) né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell'autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l'importo dei suddetti contributi deve essere approvata da una autorità di controllo

ESPERIENZE
A
CONFRONTO
2014

INCONTRI PER
CONSIGLIERI
DEGLI ORDINI FORENSI


Il rispetto del principio di proporzionalità va verificato secondo la tecnica dei tre gradinii: l'idoneità, la necessità e l'adequatezza.

***L'idoneità* è la capacità dell'atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone.**

Il principio di *necessarietà* orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell'obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l'atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la *tollerabilità* da parte del privato in funzione del fine perseguito (adequatezza)

crf. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 8 aprile 2014 n. 928.

Effetti sul piano normativo della natura di ente pubblico



Accesso agli atti:

definizioni, principi, esclusioni

Legge 7 agosto 1990 n. 241

artt. 22, 23, 24

Diritto alla riservatezza:

definizioni e tutele

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

artt. 4, 59, 60

Tutela dei dati personali

Art. 22, co. 1, lett. b

Legge 241/1990

Accesso consentito se vi è
“*interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente
tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso*”

Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Art. 24, co. 7

Legge 241/1990

Accesso consentito “*nei limiti in
cui sia **strettamente
indispensabile***”

Tutela dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (cd. dati super- sensibili)

Art. 60

D.Lgs. 196/2003

“*il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile*”

Procedimento, accesso e privacy

LA TUTELA GIURISDIZIONALE

La tutela giurisdizionale del diritto di accesso è contenuta nel Codice del processo amministrativo di cui al **D.Lgs. n. 104/2010** il quale, all'art. **116** prevede un rito semplificato ed abbreviato per tali controversie:

- “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Si applica l'[articolo 49](#). Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.*
- 2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati.
L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.*
- 3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.*
- 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.*
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”*



La semplificazione dei procedimenti - I fase -

Ricostruzione normativa. Definizione di linee guida interpretative della normativa da applicare al singolo procedimento.

L'Amministrazione deve attivare modelli di semplificazione che consentano la più sollecita definizione delle attività in applicazione del *principio di leale cooperazione* tra Amministrazione e cittadini consentendo a questi ultimi, nonché ai tecnici da gli stessi incaricati, di produrre anche autocertificazioni ed autodichiarazioni in sostituzione di documenti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000.

La semplificazione dei procedimenti - II fase -

Cronoprogramma – attività preliminari

Definita la prima fase, a cura dell'organo di indirizzo politico deputato all'adozione delle scelte, gli uffici devono tradurre gli indirizzi in un crono-programma di tutte le attività, anche preliminari, da porre in essere per il funzionamento a regime del (i) nuovo (i) procedimento (i), e contestualmente istituire i necessari servizi per il cittadino.

Schematicamente:

Redazione di un crono-programma delle attività preliminari:

A valle delle linee guida e sulla base delle stesse.